

COMUNE DI CAMPEGINE

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2018-2020 ED ALLEGATI

Il D. Lgs 118/2011 prevede che gli enti che adottano il sistema di contabilità finanziaria potenziata predispongano a corredo del bilancio di previsione, a valenza triennale, una nota integrativa allo scopo di evidenziare i criteri applicati in sede di programmazione.

Si ritiene di evidenziare in particolare quanto segue:

- a) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- c) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- d) L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, con l'indicazione della relativa quota percentuale, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel
- e) Composizione ed utilizzo dell'avanzo di amministrazione, derivante dall'approvazione del rendiconto di gestione 2016;
- f) Vincoli di finanza pubblica
- g) Enti strutturalmente deficitari

A. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI ENTRATA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Le previsioni delle entrate correnti seguono criteri molto diversificati a seconda della natura dell'entrata.

Le entrate tributarie sono state elaborate seguendo le novità legislative introdotte dalla Legge di bilancio per l'esercizio 2018 ed in particolare il blocco degli aumenti del prelievo fiscale locale per l'esercizio 2018.

IMU

Sono confermate le fattispecie imponibili e le modalità di calcolo per alcune casistiche introdotte nel 2017 e precedenti. La previsione è definita sulla base delle aliquote già in vigore nel 2017 che si riconfermano per tutto il triennio ed il risultato atteso presuppone un criterio di cassa per cui non vengono di fatto accantonate somme al Fondo Svalutazione Crediti.

Nel corso del triennio si ipotizza di mantenere inalterate le aliquote nella formulazione che si riporta di seguito:

IMU	ALIQUOTE
ALIQUOTE AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI	0,53 per cento
alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominativi, aventi le stesse finalità degli iacp.	detrazioni pari a € 200,00 per immobile
ALIQUOTE AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI	0,53 per cento
tutte le abitazioni principali categoria A/1, A/8 ed A/9 e le loro pertinenze	detrazioni pari a € 200,00 per immobile
ALIQUOTE AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI si applica agli immobili concessi in uso gratuito a <u>parente di 1° grado</u> che vi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, non detentori di quota di possesso o altro diritto reale per lo stesso immobile. Per usufruire dell'aliquota agevolata è richiesta la dichiarazione di sussistenza de requisiti entro i termini regolamentari.	0,86%
ALIQUOTE AGEVOLATE - FABBRICATI COMMERCIALI si applica agli immobili utilizzati per lo svolgimento commerciale o artigianale, da soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane CCIA, direttamente dal proprietario dell'immobile o concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado (C1 C/03 C/04 C/05 e D). Per usufruire dell'aliquota agevolata è richiesta la dichiarazione di sussistenza dei requisiti entro i termini regolamentari.	0,86%
TERRENI AGRICOLI CONDOTTI posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.	ESENTE DAL 01/01/2016
TERRENI AGRICOLI NON CONDOTTI dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.	1,060 per cento
AREE EDIFICABILI	1,060 per cento
ALTRI IMMOBILI tutti gli immobili non compresi nelle categorie precedenti	1,060 per cento

Il gettito atteso, al netto della quota di alimentazione del FSC (che nel 2018 si conferma pari al 22%), per il triennio è il seguente:

	2017	2018	2019
Gettito IMU previsto sulla base della banca dati catastale	1.354.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00
a dedurre quota alimentazione FSC	239.000,00	239.000,00	239.000,00
TOTALE	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00

TASI

Anche per il triennio 2018-2020 rimane confermata l'esclusione dal tributo delle abitazioni principali non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Di fatto restano fattispecie imponibili TASI dal 2016 solamente i beni merce delle imprese edili e immobiliari e i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola. Si confermano per il triennio le aliquote in vigore nel 2017 ed il risultato atteso presuppone un criterio di cassa per cui non vengono di fatto accantonate somme al Fondo svalutazione crediti perché i conteggi predisposti già considerano una certa percentuale di evasione o di ritardo nei versamenti.

TASI	Aliquote 2018	Gettito 2018 atteso
Abitazione principale Ulteriore detrazione per figli: ZERO	NESSUNA ALIQUOTA NE' DETRAZIONE (esente dal tributo)	0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D10)	0,10%	28.900,00
Beni merce delle imprese di costruzione	0,25%	4.100,00
	TOTALE	33.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Le aliquote proposte nello schema di bilancio 2018 confermano quelle deliberate nel 2017 nelle seguenti misure:

SCAGLIONI	ALIQUOTA IRPEF
0 - 15.000	0,70%
15.000 - 28.000	0,73%
28.000 - 55.000	0,75%
55.000 - 75.000	0,78%
OLTRE 75.000	0,80%

Viene invece aumentata la soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale IRPEF in misura non superiore a 11.000,00 euro; (intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta e, in caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo).

Il gettito previsto per il 2018 è pari ad a circa € 507.000,00 in linea con le previsioni del Portale del Federalismo Fiscale. Per gli anni 2019 e 2020 si è confermato tale gettito.

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

Vengono iscritte somme sia a titolo di ICI che di IMU.

I proventi derivano da attività di accertamento già posta in essere ma anche dai controlli pianificati per il triennio 2018-2020. Si ritiene prudentemente di accantonare degli importi al fondo svalutazione crediti. Dal 2015 è stato creato all'interno del Servizio Finanziario un ufficio specializzato nella riscossione coattiva dei crediti tributari ed extratributari. La gestione diretta della riscossione coattiva è nella fase di completa operatività e procedono le attività di recupero facendo ricorso alle azioni esecutive disciplinate dal Titolo II del Dpr 602/1973, in quanto compatibili (fermi amministrativi di beni mobili registrati, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti mobiliari, immobiliari, presso terzi di stipendi di canoni di affitti e di c/c bancari e postali). Scaduti i termini per le ingiunzioni si provvederà all'analisi della condizione economica del debitore ed all'adozione delle azioni esecutive conseguenti.

Il programma dell'ufficio tributi sarà caratterizzato:

Si ricorda che dal 2015 la riscossione coattiva viene gestita direttamente dal servizio tributi in collaborazione con l'ufficio unico della riscossione costituito presso l'Unione Val d'Enza.

TARI 2018

Il Comune gestisce direttamente la riscossione ordinaria e coattiva del tributo.

Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (modello F24). Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. La normativa in materia di Tari, ai commi 651 e 652 della legge n. 147/2013, prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

Per l'anno 2018, il Consiglio Locale di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, che svolge le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani già esercitate dalle Autorità d'ambito Territoriale Ottimale) con **CLRE 2017/9 del 19 dicembre 2017** ha espresso, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera c) della Legge Regionale 23/2011 parere favorevole sui Piani Economico

Finanziari 2018, presentati dal gestore Iren Ambiente spa, per il bacino di competenza e conseguentemente vengono deliberate le tariffe come segue:

COMUNE DI CAMPEGINE 2018 TARI		QF 2018	QV 2018	
UTENZE DOMESTICHE		Euro/Mq	Euro/Ut	
Famiglie di 1 componente		0,59911	29,36960	
Famiglie di 2 componenti		0,70395	69,75280	
Famiglie di 3 componenti		0,78633	86,27320	
Famiglie di 4 componenti		0,85373	88,10880	
Famiglie di 5 componenti		0,92113	102,79360	
Famiglie di >5 componenti		0,97355	106,46480	
		QF 2018	QV 2018	tariffa totale 2018
UTENZE NON DOMESTICHE		Euro/MQ	Euro/MQ	QF+QV
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		1,07517	0,59300	1,66817
Cinematografi e teatri		0,69003	0,37737	1,06740
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		1,44426	0,79247	2,23673
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		1,21960	0,67387	1,89346
Stabilimenti balneari		0,60980	0,33424	0,94404
Esposizioni, autosaloni		1,21960	0,68249	1,90209
Alberghi con ristorante		2,63176	1,45017	4,08192
Alberghi senza ristorante		1,63683	0,97037	2,60720
Case di cura e riposo		1,60473	0,80864	2,41337
Ospedali		1,89358	1,04369	2,93727
Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito		2,43919	1,34235	3,78154
Negozi abbigliamento, calzature,libreria,cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		2,26267	1,24531	3,50798
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		2,26267	1,24531	3,50798
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		1,33193	0,73425	2,06617
Banchi di mercato beni durevoli (1 giorno a settimana)		0,33699	0,18114	0,51813
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista		2,07010	1,13641	3,20651
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		1,65287	1,13749	2,79036
Carrozzeria, autofficina, elettrauto		2,26267	1,24531	3,50798
Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione		1,65287	1,13749	2,79036
Attività artigianali di produzione beni specifici		2,61571	1,44046	4,05617
Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub		6,35473	2,96502	9,31975
Mense, birrerie, amburgherie		6,35473	2,96502	9,31975
Bar, caffè, pasticceria		6,35473	2,96502	9,31975
Supermercato, pane e pasta,macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		4,39696	2,15638	6,55334
Plurilicenze alimentari/o miste		6,27449	2,96502	9,23952
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante, pizza al taglio		6,35473	3,16772	9,52245
Ipermercati di generi misti		4,39696	2,15638	6,55334
Banchi di mercato generi alimentari (1 giorno a settimana)		0,86655	0,42373	1,29028
Discoteche, night club		3,06503	1,69060	4,75564

Per questa posta di bilancio viene prevista una apposita voce nel piano finanziario e riportata anche a Bilancio da destinare a fondo svalutazione crediti.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

La legge di Bilancio 2018 ha previsto la revisione quota perequativa FSC anni 2018 2019; il co. 884 recita: All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019».

La norma riduce la quota del fondo di solidarietà comunale delle regioni a statuto ordinario da ripartire sulla base della differenza fra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Il comma interviene sull'articolo 1, comma 449, della legge 232/2016, riguardante i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale, modificando la lettera c), che destina una quota di risorse ai comuni delle Regioni a statuto ordinario da distribuirsi secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Nello specifico, il comma 449 prevedeva un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire con i criteri perequativi. Tale percentuale era pari al 40 per cento nell'anno 2017, al 55 per cento nell'anno 2018 e al 70 per cento nell'anno 2019, all'85 per cento nell'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.

La modifica introdotta dalla legge di bilancio 2018 riduce le richiamate percentuali della quota del fondo di solidarietà da ripartire sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard dal 55 al 45 per cento per l'anno 2018 e dal 70 al 60 per cento per il 2019, senza incidere sulle percentuali applicabili nel biennio 2020-21 che restano fissate, rispettivamente all'85 e al 100%.

Il gettito risultante dai dati comunicati dal Ministero è stato quantificato in euro 454.192,17.

Sempre con la legge di stabilità è stata confermata la percentuale di alimentazione del fondo da trattenersi dagli incassi IMU (22,43%) determinando un incremento del gettito IMU e una pari diminuzione delle somme da iscrivere al fondo stimate in € 239.087,59.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Nella legge di Bilancio 2018 i commi 870 e 871 attribuiscono ai comuni un contributo anche nel 2018 a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Il contributo è assegnato nell'importo di 300 milioni complessivi, da attribuire ai comuni interessati nella misura indicata per ciascun ente nella Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017 , che reca la ripartizione tra i comuni dell'analogo contributo assegnato per l'anno 2017. Anche per il 2018 il contributo è escluso dalle entrate rilevanti ai fini del saldo di competenza che viene pertanto aumentato di pari importo (co. 871)

La norma quindi conferma per l'anno 2018, così come già avvenuto negli anni precedenti, il contributo a favore dei circa 1.800 Comuni interessati dalla perdita di gettito dovuta all'introduzione della TASI (art.1, co.639, l. n. 147/2013). Infatti, la sostituzione dell'IMU con la TASI presupponeva l'invarianza di gettito, in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un'aliquota TASI all'1 per mille su tutte le fattispecie imponibili. Tuttavia tale invarianza non era assicurata nei casi in cui i limiti di aliquota della TASI non consentivano l'integrale applicazione dell'incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull'abitazione principale.

Si deve evidenziare che la perdita strutturale di gettito dovuta al passaggio IMU-TASI viene compensata solo parzialmente ed attraverso un contributo una tantum e non valevole ai fini del saldo di competenza.

Sono previsti inoltre altri contributi per specifiche disposizioni di legge:

Attribuzioni	Importo
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3, DL 102/13 E DM 20/06/2014)	4.000,00
TRASF. COMP. IMU COLT. DIRETTI E ESENZIONE FABB. RURALI (ART. 1, C 707, 708, 711, L. 147/2013)	45.748,00
TRASFERIMENTO COMPENS. IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C. 21, L. 208/15)	9.000,00
CONTRIBUTO PER CRITICITA GETTITO IMU E TASI (ART 1, C. 20, L. 208/15)	63.000,00

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Le previsioni tengono conto delle tariffe dei servizi comunali e di quelle per servizi a domanda individuale che la giunta comunale delibererà in concomitanza con l'approvazione dello schema di bilancio. Le relative previsioni complessive di gettito sono state effettuate dai responsabili di settore.

FONDO DEBITI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il principio contabile della contabilità potenziata pone una forte attenzione sulla necessità di costruire un bilancio veritiero e prudente. Da un lato chiede di iscrivere le entrate per intero anche se il credito che matura potrà non essere incassato per intero, dall'altro prevede l'obbligo di iscrivere in bilancio una posta a titolo di Fondo Rischi che a fine anno confluirà nell'avanzo di amministrazione. L'ammontare di tale posta è stato conteggiato seguendo le indicazioni dei principi contabili ed in particolare applicando il criterio della media che può essere determinata nelle tre seguenti modalità:

- a. media semplice;
- b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni a residuo.

Per le entrate di nuova istituzione per le quali non esiste una evidenza storica, nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti.

Il legislatore ha concesso agli enti gradualità nell'applicazione di tale principio: il 55% per l'esercizio 2016, il 70% per l'esercizio 2017, 85% per l'esercizio 2018 ed il 100% nel 2019.

Il comma 882 della Legge di Bilancio 2018 modifica il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

La riduzione delle percentuali minime di accantonamento corrisponde all'esigenza fortemente rappresentata dall'ANCI di assicurare maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci dei Comuni. Il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell'FCDE nel bilancio di previsione è ora prolungato fino al 2021, secondo le seguenti percentuali: 75% nel 2018; 85% nel 2019; 95% nel 2020; 100% dal 2021.

Il Servizio Finanziario ha determinato gli importi con il metodo della media semplice ed ha accantonato la percentuale di legge ad eccezione per Tari dove prudenzialmente è stato accantonato un importo

più elevato pari al 99% da destinare al fondo per garantire l'equilibrio della parte corrente del bilancio.

ACCANTONAMENTO ANNO 2018	121.000,00
ACCANTONAMENTO ANNO 2019	140.000,00
ACCANTONAMENTO ANNO 2020	157.000,00

Alla presente relazione alleghiamo, sotto la lettera "A", il prospetto dimostrativo dell'importo da accantonare. E' importante ricordare anche che l'ente vanta già un importo significativo di quote vincolate di avanzo di amministrazione a titolo di fondo svalutazione crediti.

Discorso a parte merita l'accantonamento relativo alla TARI che trova la sua determinazione nel piano economico finanziario della tariffa e che viene comunque iscritto a bilancio.

Il totale del fondo crediti al 31/12/2016 (ultimo consuntivo approvato) ammonta a € 1.135.006,97.

B. INVESTIMENTI 2018-2020

Gli investimenti previsti sono descritti nel Documento di programmazione, quelli di importo superiore a 100.000,00 Euro sono stati anche inseriti nell'elenco annuale delle opere pubbliche.

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2018/2020				
CODICE BILANCIO	CAPITOLI DI BILANCIO	2018	2019	2020
01052.02.135700	CAP 1357 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTRI EDIFICI DIREZIONALI	30.000,00	0,00	0,00
01052.02.136100	CAP 1361 - INFORMATIZZAZIONE UFFICI	4.450,00	3.000,00	2.000,00
03012.03.136600	CAP 1366 - QUOTA PARTE DI SPESA PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI UNIONE VAL D'ENZA	800,00	800,00	800,00
03022.02.182000	CAP 1820 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEO Sorveglianza	0,00	50.000,00	15.000,00
04012.02.180200	CAP 18020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA COMUNALE	40.000,00	100.000,00	5.000,00
04012.02.180210	CAP 18021 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE	0,00	5.000,00	5.000,00
04022.02.180220	CAP 18022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00	5.000,00	5.000,00
04022.02.180230	CAP 18023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	10.000,00	5.000,00	5.000,00
04022.02.180240	CAP 18024 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLA MEDIA	0,00	2.000,00	2.000,00
04022.02.180250	CAP 18025 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	2.000,00	2.000,00
05012.03.135300	CAP 13530 - ASSEGNAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AGLI ENTI RELIGIOSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05022.02.135200	CAP 13520 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE ED AUDITORIUM COMUNALE	0,00	2.000,00	5.000,00
05022.02.135200	CAP 1352 - MANUTENZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE ED AUDITORIUM COMUNALE	3.000,00	5.000,00	5.000,00
05022.02.138200	CAP 1382 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA BERTANI	3.000,00	0,00	0,00
05022.05.180270	CAP 18027 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO BIBLIOTECA PER TUTTI	3.750,00	0,00	0,00
06012.02.136400	CAP 1364 - INTERVENTI STRAORDINARI AGLI IMPIANTI SPORTIVI	81.000,00	0,00	0,00
08012.02.144400	CAP 1444 - INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA	45.156,66	10.000,00	10.000,00
08022.02.138100	CAP 1381 - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE MINIALLOGGI	20.000,00	50.000,00	0,00
09022.02.143400	CAP 1434 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AREE VERDI	40.000,00	20.000,00	20.000,00
09022.02.143401	CAP 14340 - INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI TERMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09022.02.177400	CAP 1774 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI COMUNALI	45.000,00	0,00	0,00
09062.02.140503	CAP 1405 - INTERVENTI IN CAMPO FOGNARIO	0,00	50.000,00	120.000,00
10052.02.142200	CAP 1422 - COMPLETAMENTO PEDONALE VIA 24 MAGGIO	0,00	0,00	80.000,00
10052.02.177000	CAP 1770 - INTERVENTI STRAORDINARI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	40.000,00	15.000,00	15.000,00
10052.02.180400	CAP 1804 - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO E VIABILITA' COMUNALE	158.000,00	30.000,00	10.000,00
10052.02.180402	CAP 18040 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI	0,00	65.000,00	10.000,00
12012.02.135100	CAP 1351 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICIO ASILO NIDO	10.000,00	5.000,00	5.000,00
12012.02.135100	CAP 13510 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE ASILO NIDO COMUNALE	0,00	5.000,00	5.000,00
12092.02.139500	CAP 1395 - MANUTENZIONI CIMITERIALI	10.000,00	5.000,00	5.000,00
12092.02.139600	CAP 1396 - COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI	0,00	0,00	200.000,00
TOTALE		575.156,66	455.800,00	552.800,00

Per il finanziamento degli Investimenti relativi ad interventi straordinari per gli impianti sportivi per l'importo di € 55.000,00 e per gli interventi di adeguamento normativo degli edifici comunali per l'importo di € 45.000,00 si farà ricorso ai " Contributi per investimenti degli Enti Locali " Legge di Bilancio 2018 (commi 853-861). I commi da 853 a 861 prevedono la possibilità di erogare contributi ai Comuni, nel triennio 2018-2020, per finanziare investimenti in opere pubbliche e di messa in sicurezza di edifici e del territorio.

La somma disponibile per il triennio ammonta complessivamente a Euro 850 milioni così ripartiti:

- Euro 150 milioni (2018);
- Euro 300 milioni (2019);
- Euro 400 milioni (2020).

Le richieste di contributo:

- devono essere presentate al Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio per l'anno 2018, il 20 settembre 2018 per il 2019 e il 20 settembre 2019 per il 2020;
- devono riguardare opere inserite nel "Programma triennale delle opere pubbliche";
- devono prevedere un importo massimo di Euro 5.225.000 per ciascun Comune;
- devono contenere indicazioni relative alla tipologia dell'opera, al Cup (Codice unico di progetto) la cui mancata o errata indicazione comporterà la non procedibilità della domanda;
- devono contenere eventuali informazioni relative a contributi finanziari erogati da altri soggetti, informazioni che devono essere tratte dal Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal Quadro riassuntivo trasmessi alla "Banca-dati delle Amministrazioni pubbliche" ("Bdap").

Il Comune che ha ricevuto il contributo deve procedere con l'affidamento dei lavori entro 8 mesi dalla data di adozione del Decreto con il quale è stata definita la quota spettante a ciascun Comune (comma 857). Gli eventuali risparmi che dovessero derivare dalla gara d'appalto sono vincolati fino al collaudo o al rilascio del certificato di regolare esecuzione, dopo di che i Comuni possono utilizzarli per ulteriori interventi analoghi a quelli per il quale il contributo è stato concesso ma devono essere impegnati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Una volta emanato il Decreto interministeriale sopra ricordato, i contributi saranno erogati dal Ministero dell'Interno, con la seguente articolazione (comma 858):

- il 20% entro il 15 aprile 2018, entro il 28 febbraio 2019 e entro il 28 febbraio 2020;
- il 60% entro il 30 novembre 2018, entro il 31 maggio 2019 e entro il 31 maggio 2020, a condizione che i lavori siano stati affidati;
- il 20% dopo che è stato inviato al Dicastero il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione.

Il comma 859 dispone invece in merito al recupero del contributo erogato da parte del Ministero nel caso in cui i Comuni non rispettino quanto previsto dai commi 857 e 858 in materia di affidamento e di realizzazione dei lavori nei termini ivi stabiliti. I Comuni dovranno provvedere al monitoraggio delle opere pubbliche oggetto del contributo, secondo quanto dispone il già ricordato Dlgs. n. 229/11, opere che dovranno essere classificate utilizzando la dicitura "Contributi investimenti Legge di bilancio 2018".

Si riportano di seguito le forme di finanziamento utilizzate per finanziare il programma degli investimenti:

CODICE BILANCIO	CAPITOLI DI ENTRATA	2018	2019	2020
	FPV DESTINATO AD INVESTIMENTI	55.156,66		
40200.01.044500	CAP 445 - - CONCORSO STATO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART 1, commi da 853 a 861, L. 27 dicembre 2017, n. 205)	100.000,00	200.000,00	200.000,00
40200.03.044601	CAP 4460- CONCORSO DI PRIVATI NELLA REALIZZAZIONE DI VARCHI VIDEOSORVEGLIATI	0,00	40.000,00	0,00
40500.01.046000	CAP 460 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	40.000,00	50.000,00	110.000,00
40500.04.042200	CAP 422 - PROVENTI CONCESSIONE LOCALI	30.000,00	40.000,00	40.000,00
50100.01.043000	CAP 4310 - PROVENTI ALIENAZIONE AZIONI IREN SPA	200.000,00	0,00	0,00
60300.01.539900	CAP 5399 - MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	150.000,00	125.800,00	202.800,00
	TOTALE	575.156,66	455.800,00	552.800,00

Con il bilancio di previsione 2018-2020 valgono nuove regole per l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione contenute nell'articolo 1, comma 460, della legge 232/2016; infatti dopo anni di norme spot, il legislatore volta pagina e introduce una disciplina a regime, destinata a limitare in maniera significativa il raggio d'azione delle amministrazioni.

L'articolo 1, comma 737, della legge 208/2015 in vigore fino alla fine dell'esercizio 2017, in deroga all'obbligo di finalizzare le entrate in conto capitale al finanziamento degli investimenti, dava la possibilità ai Comuni di impiegare integralmente gli oneri di urbanizzazione per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde e delle strade.

A partire dal 1° gennaio 2018 cambiano le regole di impiego degli oneri di urbanizzazione, che in forza del comma 460 della legge 232/2016 torneranno – senza più alcuna limitazione temporale – a essere vincolati esclusivamente per:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Si tratta di un ventaglio di opzioni diversificato ma di limitata applicazione concreta, fatta eccezione per le opere di urbanizzazione primaria (quali strade e parcheggi, acquedotto, fognatura e depurazione, rete elettrica, rete gas, rete telefonica, pubblica illuminazione, verde attrezzato, cimiteri) e secondaria (quali asili nido, scuole materne e dell'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici religiosi, impianti sportivi, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, ree verdi di quartiere). In relazione a queste opere, gli enti possono destinare gli oneri – oltre che alla realizzazione ex novo – anche a interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria. Con l'emendamento alla legge di conversione del decreto legge 148/2017 (collegato fiscale) approvato dal Senato il 16 novembre scorso, è stato modificato il comma 460 della legge 232/2016 e inserite, tra gli interventi finanziabili con gli oneri di urbanizzazione, anche le spese di progettazione a prescindere dall'opera a cui sono finalizzate. La problematica del finanziamento della progettazione ora è riconducibile all'introduzione dei nuovi livelli di progettazione previsti dal nuovo articolo 23 del codice dei contratti, che prevede un rafforzamento delle attività propedeutiche all'inserimento dell'opera nel piano delle opere

pubbliche, non finanziabili all'interno del Quadro tecnico-economico (studi di fattibilità tecnico-economica e studio delle progettazioni alternative). Questa facoltà, quindi, potrà essere utilizzata proprio per garantire il finanziamento di questa parte di progettazione che si presenta ora finanziariamente impegnativa, avendo assorbito buona parte delle attività che prima erano ricomprese nei progetti definitivi/esecutivi. Immediate e significative sono le conseguenze per i Comuni. Innanzitutto viene limitata la libertà d'azione, in quanto gli enti non possono più decidere di utilizzare gli oneri per la totalità delle spese di investimento ma solo per quelle contemplate dal comma 460. Fuoriescono quindi dagli interventi finanziabili gli automezzi e le autovetture, i mobili e gli arredi, le attrezzature informatiche, per i quali devono essere individuate nuove fonti di finanziamento. Allo stesso modo gli enti possono dirottare gli oneri sul fronte della spesa corrente limitatamente alle spese di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Inoltre le entrate derivanti da oneri di urbanizzazione tornano a essere vincolate non solo in termini di competenza ma anche di cassa. E' quindi necessario determinare, alla data del 1° gennaio 2018, le consistenze vincolate di tali risorse, così da rispettare i nuovi vincoli, istituendo un apposito codice di cassa vincolata da indicare negli ordinativi informatici.

C. QUANTIFICAZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Per gli Enti a regime con l'applicazione dei nuovi principi contabili occorre allegate al bilancio un prospetto dimostrativo della composizione per missioni e programmi del fondo Pluriennale Vincolato (fpv) dell'esercizio 2018. Il comune di Campegine ha aderito alla sperimentazione contabile introducendo la contabilità armonizzata dall'esercizio 2014. Le somme stanziare nel fondo Pluriennale Vincolato (FPV) sono dettagliate nel prospetto allegato alla presente relazione sotto la lettera "B".

D. ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI

ENTI PUBBLICI VIGILATI

Il Comune di Campegine direttamente vigila e finanzia i seguenti enti pubblici:

- Unione dei Comuni val d'Enza con quota di partecipazione pari al 8,03%
- Asp "Carlo Sartori" Azienda pubblica di servizi alla persona, con quota di partecipazione pari al 5,52%
- Consorzio Comuni Bassa Val d'Enza con quota di partecipazione pari al 25,00%
- Azienda Consorziale Trasporti – ACT con quota di partecipazione pari al 0,32%

I trasferimenti a favore di questi organismi sono previsti dai relativi contratti di servizio che regolano la gestione delle funzioni trasferite e/o affidate.

Sono trasferiti all'Unione Val d'Enza e gestiti tramite la stessa, le funzioni di Polizia Municipale, Protezione civile, i servizi sociali, socio assistenziali e territoriali, il coordinamento politiche educative, l'ufficio appalti, il servizio informatico, il servizio di riscossione coattiva e il servizio controllo di gestione.

• SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATE

Il Comune di Campegine partecipa direttamente alle seguenti società:

- Iren spa, con quota di partecipazione pari al 0,075%
- Agac infrastrutture, con quota di partecipazione pari al 0,5758%
- Piacenza Infrastrutture spa, con quota di partecipazione pari al 0,2303%
- Lepida spa, con quota di partecipazione 0,0016%

- Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl pari al 0,32%
- Centro studi e lavoro "La cremeria" srl, con quota di partecipazione al 2,63%

ENTIDI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO

Il Comune di Campegine non controlla alcuna società o ente.

La situazione economica/patrimoniale dei suddetti organismi è rinvenibile nei rispettivi siti internet.

Nell'anno 2017 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 29/9/2017 ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, provvedendo alla ricognizione delle partecipazioni possedute e definendo:

- 1. di procedere all'alienazione** delle partecipazioni del Comune di Campegine nella società "Piacenza Infrastrutture s.p.a.", in quanto "Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, mediante "negoziazione diretta" ai sensi dell'articolo 10-secondo comma del TUSP, in quanto sussistono i presupposti per evitare una procedura ad evidenza pubblica, fermo il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
- 2. di autorizzare** il mantenimento delle partecipazioni in:
 - AGAC infrastrutture spa, salva la prosecuzione della "procedura di negoziazione degli strumenti finanziari derivati" già intrapresa a far data 2015 e la conseguente possibilità di ottenimento di "risparmi di spesa";
 - "Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto pubblico locale s.r.l.";
 - "Lepida s.r.l.";
 - Iren s.p.a.";
 - "Centro Studio e Lavoro -La Cremeria s.r.l.";

E. COMPOSIZIONE ED UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE

La normativa prevede di allegare al bilancio di previsione la dimostrazione dell'avanzo presunto, in quanto parte dal presupposto che si approvi prima il bilancio di previsione e poi il rendiconto.

Si sottolinea come nella stesura del bilancio triennale 2018-2020 non si prevede l'applicazione di avanzo presunto.

F. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA – PAREGGIO DI BILANCIO

L'ente per il prossimo triennio deve rispettare il vincolo di pareggio di bilancio introdotto dalla legge di stabilità 2018. Nel Dup viene riportato in modo analitico il prospetto dimostrativo, che non tiene conto dei benefici derivanti dal patto nazionale e/o regionale in quanto le prime richieste non sono state formalizzate. Si ricorda che spazi finanziari concessi dalla Regione vanno restituiti in termini di saldi positivi nel biennio successivo.

G. ENTI STRUTTURALMENTE DEFICITARI

Sulla base dei parametri del triennio 2013-2015 per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari di cui al DM 418 febbraio 2013, come da prospetto allegato sotto la lettera "C", sulla base del rendiconto dell'esercizio 2016 (ultimo rendiconto approvato) non risulta per il comune di Campegine nessun parametro di ente strutturalmente deficitario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Germana Fava

All A)

Main financial table for 'FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ANNO 2018'. Columns include 'Codice', 'Descrizione', 'Anno 2012', 'Anno 2013', 'Anno 2014', 'Anno 2015', 'Anno 2016', 'Totale non riscosso', '% FCDE', 'STANZIAMENTI 2017', 'FCDE', 'FCDE BILANCIO', and 'FCDE minimo'.

Summary table with three rows: 'TOTALE FONDO CREDITI DUBBI 2018' (150.408,51), 'FCDE MINIMO' (112.806,38), and 'FCDE ISCRITTO IN BILANCIO 2018' (121.047,34).

ALL C)
TABELLA DEI PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA' (DECRETO 18 FEBBRAIO 2013)

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai Tit. I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Tit. I e III esclusi gli accertamenti delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
3) Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione residui) di cui al Tit. a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiore al 65 per cento, rapportata agli accertamenti della gestione competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione accertamenti di riequilibrio o fondo di solidarietà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Tit. I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Tit. I, II e III superiore al 40% per i Comuni inferiori a 5.000 ab., superiore al 39% per i Comuni da 5.000 a 29.999 ab. e superiore al 38% per i Comuni oltre i 29.999 ab. (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale, il valore dei contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
7) Consistenza di debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO